

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 marzo 2018.

Disposizioni relative all'attività di panificazione e revoca del decreto 10 ottobre 2017.**L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 391 del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento all'attività di panificazione, si è dato mandato all'Assessore regionale per le attività produttive di predisporre apposito decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive ed in relazione alle violazioni in materia apposito regime sanzionatorio;

Visto il decreto assessoriale n. 2287 del 10 ottobre 2017, che disciplina la materia della panificazione in Sicilia;

Valutate le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria operanti nel sistema produttivo della panificazione e tenuto conto della complessità della tematica in argomento, nonché la necessità di garantire il riposo settimanale e/o domenicale, la salute ed il godimento dei diritti civili degli operatori del settore;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito in via sperimentale per un periodo non superiore al 30 giugno 2018 nelle more della proposta di un provvedimento regolatorio proposto dalle associazioni di categoria;

Decreta:

**Art. 1
Attività di panificazione**

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della mera doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altre imprese.

Art. 2**Divieto di panificazione e regime di turnazione**

1. L'attività di panificazione è vietata per almeno un giorno alla settimana comprensiva dell'obbligo di chiusura per la prima e terza domenica di ciascun mese.

2. Il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, sostituire le giornate indicate al comma 1 dando formale comunicazione all'Assessore per le attività produttive di un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività.

3. Il calendario di cui al precedente comma 2 è trasmesso, a cura dell'amministrazione comunale, all'Assessorato regionale delle attività produttive.

4. L'operatore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura della propria attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 3**Requisiti antimafia e professionali per l'esercizio dell'attività di panificazione e disciplina dei corsi professionali**

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di panificazione sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o di emancipazione nel caso di minorenni, nonché alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

2. L'esercizio dell'attività di panificazione è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo al settore della panificazione;

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività del settore della panificazione, in qualità di dipendente qualificato, o apprendista addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

3. L'Assessorato regionale delle attività produttive predispone, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. I titolari di aziende della panificazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti all'albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio, sono esclusi dall'obbligo della formazione professionale.

5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività.

Art. 4**Abusivismo nel settore della panificazione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, chiunque panifichi e/o venda pane in violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista per l'esercizio abusivo dell'attività.

2. L'accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l'aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale.

Art. 5**Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica e vendita del pane a domicilio del consumatore**

1. È vietata la commercializzazione del pane su area pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente.

2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all'esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l'indirizzo del destinatario.

Art. 6

Disposizioni in materia di confezionamento

1. Il pane deve essere confezionato con pellicola perforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo del confezionamento.

Art. 7

Sanzioni

1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400,00 e, in caso di recidiva, il sindaco ordina la chiusura dell'attività per un periodo fino a sette giorni.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

4. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. L'autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il sindaco del comune competente per territorio.

Art. 8

1. Il decreto assessoriale n. 2287 del 10 ottobre 2017, che disciplina la materia della pianificazione in Sicilia, è revocato.

2. Con esclusione di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nelle more della proposta di un provvedimento regolatorio proposto dalle associazioni di categoria, le disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere sperimentale e sono valide fino al 30 giugno 2018.

Art. 9

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Il presente sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, anche nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 5 marzo 2018.

TURANO

(2018.10.613)035

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

DECRETO 26 febbraio 2018.

**Modifica della normativa del Piano paesaggistico degli
Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.**

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ne sono parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla Speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, approvato con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016;

Vista la nota prot. n. 3003 del 30 ottobre 2017 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, con la quale viene chiesto di emendare opportunamente il suddetto Piano paesaggistico al fine di consentire nelle aree sottoposte a specifici provvedimenti di vincolo archeologico e sottoposte dal Piano al livello di tutela 3 la realizzazione di manufatti destinati esclusivamente all'adeguata gestione e fruizione dei medesimi siti archeologici;

Considerato che sulla questione sollevata dalla Soprintendenza non occorre acquisire parere da parte dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio,